



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 24 DEL 6.12.2007

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

VISTA l'istanza del Comune di Vò (PD) prot. 5\ del 02.01.2006 con cui è stata formulata la proposta di aggiornamento della perimetrazione individuata nel P.A.I. del Brenta-Bacchiglione con codice n. 0280012300 in località Ponte del Riposo nel Comune Vò (PD), ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano;

VISTO il parere della Regione Veneto espresso con D.G.R. n. 1828 del 19.06.2007, trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo con nota n. 402198/57.00.03 del 16.07.2007, in merito alla proposta di aggiornamento dell'area in oggetto;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 37 del 26.11.2007, ha accolto favorevolmente l'istanza del Comune di Vò, riguardante la riduzione della pericolosità geologica della perimetrazione individuata con codice n. 0280012300, che prevede il passaggio da P3 a P2 dell'intera area, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi.

2. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.

3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

RITENUTO pertanto che sussistono i requisiti per approvare l'aggiornamento della perimetrazione codice n. 0280012300, che consiste nella riduzione della



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

pericolosità da P3 a P2, secondo quanto indicato nell'elaborato cartografico allegato al succitato parere del Comitato Tecnico n. 37 del 26.11.2007;

DECRETA

ART. 1

In considerazione degli studi di dettaglio eseguiti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di attuazione del Progetto di P.A.I. è approvato l'aggiornamento della perimetrazione individuata con codice n. 0280012300 ubicata in località Ponte del Riposo - Comune di Vò (PD), subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi.

2. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.

3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

ART.2

L'intera perimetrazione codice n. 0280012300 viene pertanto riclassificata con pericolosità geologica media -P2-, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, così come riportato nell'allegato cartografico al presente Decreto che ne costituisce parte integrante.

ART.3

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I. del fiume Brenta-Bacchiglione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.4

Avviso del presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

ART.5

Copia del presente Decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Padova e al Comune di Vò (PD) per l'affissione all'albo pretorio.

ART. 6

Il presente Decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 06.12.2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Alfredo Caielli

Il presente Decreto è composto da n. 4 pagine e da n. 1 allegato cartografico costituito da n. 1 tavola.